

Bruxelles, 12 novembre 2020
(OR. en)

12867/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0241(NLE)**

**SCH-EVAL 183
ENFOPOL 299
COMIX 535**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	10 novembre 2020
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	11634/20
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia, adottata mediante procedura scritta il 10 novembre 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Germania provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia eseguita nel 2020. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 4800 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) I punti di forza della Germania nell'ambito della cooperazione internazionale nell'attività di contrasto consistono prevalentemente nel processo strutturato ed efficace di analisi dei rischi utilizzato per definire e affrontare le priorità in materia di lotta alla criminalità, compresa la criminalità transfrontaliera, nel decentramento dell'accesso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol e in un'ampia rete internazionale di ufficiali di collegamento della polizia ben preparati.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare delle prescrizioni relative al reperimento e allo scambio rapidi di informazioni sia nelle strutture di cooperazione internazionale nell'attività di contrasto (tanto a livello centrale quanto di Stati federati) sia sul campo, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1 e 2.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro sei mesi dalla sua adozione, la Germania deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1053/2013, presentare alla Commissione una valutazione sulle modalità di attuazione delle raccomandazioni di miglioramento e una descrizione delle azioni richieste,

RACCOMANDA:

la Germania è invitata a

1. accelerare il processo di assegnazione agli agenti di polizia di dispositivi mobili (ad es. smartphone) dotati di accesso alle pertinenti banche dati nazionali e internazionali;
2. migliorare l'interfaccia tra i diversi sistemi di gestione dei casi/sistemi di gestione dei procedimenti penali utilizzati nel paese dalle varie organizzazioni di contrasto (agenzie federali e autorità di polizia degli Stati federati - *Landespolizei*) e i sistemi comuni accessibili a livello nazionale, al fine di monitorare meglio le richieste di cooperazione internazionale di polizia e di contribuire a correlare le richieste ricevute attraverso i vari canali;
3. proseguire gli sforzi in vista della rapida conclusione dei negoziati in corso per il rinnovo degli accordi bilaterali di cooperazione di polizia con il Belgio e la Svizzera e valutare un ulteriore impegno con la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi al fine di rinnovare gli accordi di vecchia generazione in vigore con tali paesi;

4. accelerare l'attuazione della rete di analisi delle informazioni di polizia (*Polizeilicher Informations- und Analyseverbund*) al fine di sostenere la capacità congiunta di analisi lungimirante dei rischi a livello nazionale, utile per dare una risposta efficiente alla criminalità transfrontaliera coinvolgendo appieno tutte le competenti agenzie di contrasto;
5. sensibilizzare gli agenti di polizia a tutti i livelli sulle apposite procedure per riferire in merito ai casi interni di negligenza professionale o di sospetta corruzione;
6. valutare la possibilità di fornire alle autorità investigative di polizia giudiziaria e ai servizi doganali che si occupano di indagini penali maggiore accesso reciproco alle informazioni che essi rispettivamente trattano a scopo di indagine sulla criminalità organizzata e sulle forme gravi di criminalità, in particolare per quanto riguarda i proventi di reato e le connesse attività di riciclaggio di denaro;
7. attuare soluzioni dematerializzate per snellire il trattamento dei dati presso lo sportello unico dell'Ufficio federale di polizia criminale (*Bundeskriminalamt*) e valutare l'adozione di soluzioni analoghe presso il servizio di cooperazione internazionale dell'Ufficio di polizia criminale bavarese (*Landeskriminalamt*);
8. valutare la possibilità di integrare le funzionalità del sistema elettronico di ricerca automatica di Interpol che include, tra l'altro, la banca dati Interpol sugli autoveicoli rubati, nel sistema di informazione della polizia a livello nazionale (INPOL) mediante la banca dati Interpol in rete fissa (FIND);
9. sensibilizzare in merito alle specifiche banche dati dell'UE (ad es. sistema di informazione visti o EURODAC) e internazionali (in particolare dell'Interpol) e al loro potenziale valore aggiunto per le indagini, anche attraverso una maggiore formazione degli utenti finali su questi temi;
10. sviluppare ulteriormente, in termini di contenuti e di facilità d'uso, la piattaforma di apprendimento online ospitata sulla rete intranet condivisa della polizia "EXTRAPOL" e informarne il personale di polizia, in particolare al fine di agevolare l'accesso alle attività formative sulla cooperazione internazionale di polizia;

11. sviluppare attività di formazione continua sulla cooperazione internazionale nell'attività di contrasto rivolte al personale che opera in questo settore, anche facendo maggiore ricorso all'apprendimento online e valutando l'opportunità di aggiornamenti formativi obbligatori e del rilascio di una certificazione al termine della formazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
